

XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2009
54^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1440) Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

- e petizione n. 482 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore **LONGO** (PdL), dopo aver sottolineato la chiarezza e la completezza espositiva della relazione del disegno di legge in titolo, si sofferma sulle disposizioni di cui al Capo VII, recante deleghe legislative al Governo. Dopo aver illustrato l'articolo 24, il quale autorizza il Governo ad emanare un decreto legislativo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza, si sofferma sull'articolo 25, il quale prevede una delega al Governo in materia di misure cautelari. Dopo aver dato conto dell'articolo 26, con il quale il Governo è autorizzato ad emanare una nuova disciplina in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato, riferisce sugli articoli da 27 a 30, i quali conferiscono delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile, del processo penale e dell'amministrazione della giustizia nell'ottica di una complessiva modernizzazione del sistema giudiziario. Dopo aver brevemente accennato alle disposizioni di cui al Capo IV in materia di assunzione della testimonianza di cardinali, si sofferma sulle norme del Capo I ed in particolare sull'articolo 1, nella parte in cui si prevede un ampliamento della competenza della corte di assise e si introducono modifiche alle regole suppletive per l'individuazione del giudice competente, e sull'articolo 2, in materia di astensione e ricusazione del giudice. Svolge quindi talune considerazioni sull'articolo 3, recante disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali, anche alla luce di recentissimi arresti della suprema corte di cassazione.

Con riguardo alle norme di cui al Capo III fa presente che tali disposizioni, in materia di impugnazione e di revisione delle sentenze a seguito di condanna delle corti europee dei diritti dell'uomo, sono volte ad adeguare il nostro ordinamento agli obblighi derivanti dalla giurisprudenza delle corti di Strasburgo.

Illustra poi brevemente le norme di cui al Capo VI in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, le quali sono anche esse volte a adeguare il nostro ordinamento alla giurisprudenza della corte di Strasburgo sull'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Su sollecitazione del presidente Berselli si sofferma sulle disposizioni del disegno di legge di natura politica, alle quali devono essere ricondotte in primo luogo le previsioni degli articoli 2, comma 2, lettera *b*) e 3, già peraltro illustrate. Particolare valenza politica rivestono poi le norme di cui all'articolo 5 nella parte in cui si prevede un sostanziale ridimensionamento del ruolo del pubblico ministero nella fase delle prime indagini in favore della polizia giudiziaria. Analoga importanza deve essere poi riconosciuta alle disposizioni dell'articolo 6, ed in particolare alle modifiche apportate all'articolo 412 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale, nonché alle disposizioni del Capo II in materia di indagini di polizia giudiziaria ed esercizio dell'azione penale in ordine ai reati per cui si procede mediante citazione diretta a giudizio. Al riguardo, sottolinea l'importanza delle modifiche apportate al codice di rito dall'articolo 7. Innegabile è poi la valenza politica anche delle disposizioni di cui all'articolo 13, in materia di lavoro di pubblica utilità e dell'articolo 10, nella parte in cui si prevede l'obbligo di distruzione degli atti contenuti in fascicoli diversi da quelli previsti dall'articolo 335 del codice di rito decorso un anno dal loro inserimento. Pur avendo di per sé carattere tecnico talune problematiche di natura politica pongono poi le disposizioni in materia di formazione dei magistrati di cui all'articolo 19. Innegabile infine è il carattere politico delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario di cui al Capo V.

Il senatore **PARDI** (*IdV*), intervenendo a nome del senatore Li Gotti, chiede che l'esame del provvedimento in titolo sia congiunto con quello del disegno di legge n. 584, fatto proprio dal Gruppo dell'Italia dei Valori, e del quale era stata peraltro svolta la relazione introduttiva. Invita infine a valutare l'opportunità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto.

Dopo un breve dibattito sulla questione relativa all'opportunità di procedere all'esame congiunto anche di altri disegni di legge in materia di riforma del processo penale, nel quale prendono la parola i senatori **D'AMBROSIO** (*PD*), **MARITATI** (*PD*), **CASSON** (*PD*) e **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*), il relatore **LONGO** (*PdL*) e il sottosegretario CALIENDO, il presidente **BERSELLI** propone di rimettere tale valutazione ad una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si convoca fin d'ora per martedì 7 aprile alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 APRILE 2009

58ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(738) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(839) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(1274) **CENTARO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) **D'ALIA.** - *Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

- e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1440 e congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 394 e 395, con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 584 e 738, con l'esame dei disegni di legge nn. 191, 214, 390, 509, 839, 1274 e 1287 e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° aprile scorso.

Il relatore [LONGO](#) (PdL), dopo aver fatto rinvio al contenuto della relazione già svolta sul disegno di legge n. 584, riferisce sul disegno di legge n. 738, che propone numerose modifiche al codice di procedura penale, al fine di assicurare una più breve durata dei giudizi. Dà quindi analiticamente conto degli articoli di cui al Titolo I, relativi alle notificazioni, svolgendo talune considerazioni sull'articolo 9, con il quale si disciplinano le notificazioni nel caso in cui l'imputato risulti irreperibile. Si sofferma poi sugli articoli di cui al Titolo II, con i quali, da un lato, si apportano modifiche al codice di rito in materia di arresto e fermo di indiziato di delitto e, dall'altro, si introducono norme relative al giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del tribunale. Illustra quindi le disposizioni del Titolo III, in materia di incriminazioni, svolgendo considerazioni sui profili relativi alla competenza e ai casi di conflitto. Dà conto poi delle modifiche apportate al codice di procedura penale in materia di giudizio d'appello, ed in particolare sull'articolo 29 del disegno di legge in esame, relativo alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Procede poi ad illustrare gli articoli da 30 a 33, relativi al ricorso in cassazione, soffermandosi in particolare sul novellato articolo 616 del codice di rito, nel quale si prevedono, fra l'altro, sanzioni pecuniarie anche per i difensori nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso stesso.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 1287, il quale ha come oggetto la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di notifiche. Al riguardo, sottolinea che il provvedimento, al fine di snellire e velocizzare i tempi di durata dei procedimenti penali, prevede, da un lato, la generalizzata possibilità di notificare gli atti attraverso il sistema della posta elettronica certificata e, dall'altro, l'ampliamento della sfera di responsabilizzazione dei difensori, introducendo un sistema di elezione di domicilio *ope legis* presso di loro dei clienti. Si sofferma, poi, sugli articoli 13 e 14, con i quali, da un lato, si prevede che il Ministero della giustizia dia impulso alla predisposizione di reti di posta elettronica certificata anche presso altre pubbliche amministrazioni utilizzando all'uopo il CNIPA e, dall'altro, si stabiliscono puntuali obblighi in materia di posta elettronica certificata in capo ai consigli dell'ordine forense.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 839, recante disposizioni in materia di revisione dei giudizi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, materia questa, peraltro, contemplata anche dal disegno di legge n. 1440. Al riguardo, si sofferma sulle norme sulla pubblicazione delle sentenze e sui limiti alla revisione dei processi.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 509, il quale interviene in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali. Al riguardo, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, con il quale si dispone l'abrogazione delle norme relative al giudizio abbreviato. Svolge poi ampie considerazioni sulle disposizioni del provvedimento volte a modificare l'istituto del patteggiamento, con particolare riguardo ai limiti oggettivi di applicazione e agli effetti della sentenza. Al riguardo, segnala come presupposto essenziale per il ricorso all'istituto del patteggiamento sia, ai sensi dell'articolo 444 del codice di rito come novellato, l'ammissione da parte dell'imputato dei fatti addebitati. Svolge poi considerazioni sulle ulteriori modifiche apportate dal disegno di legge alle norme del codice di rito relative all'udienza preliminare.

Illustra quindi il disegno di legge n. 1274, il quale reca norme volte a dare attuazione al principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati, introducendo, fra l'altro, all'articolo 5, la ricasazione del pubblico ministero, istituto questo, fino ad oggi, mai contemplato dal nostro ordinamento.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 390, il quale prevede l'introduzione di un deposito cauzionale per il ricorso in cassazione delle parti private da devolvere allo Stato in caso di rigetto o inammissibilità.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 191, il cui unico articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica non possa essere chiamato a rendere testimonianza in nessuna sede processuale.

Dà poi conto del disegno di legge n. 214 con il quale si introduce il ricorso in cassazione anche nei confronti di sentenze assolutorie ai fini della correzione della motivazione, per l'espunzione da essa degli *obiter dicta*.

Rifacendosi poi alle relazioni già svolte dai senatori Delogu e Casson, dà brevemente conto del contenuto dei disegni di legge n. 394 e 395, con i quali si introducono, rispettivamente, disposizioni per la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati e norme per l'individuazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Conclude proponendo la congiunzione dei disegni di legge nn. 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274, 1287 al disegno di legge n. 1440, d'iniziativa governativa, e alle petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti.

La Commissione conviene.

E' dichiarata quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2009

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1440) Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

(191) COSSIGA. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) COSSIGA. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) D'AMBROSIO ed altri. - *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) BENEDETTI VALENTINI. - *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) BENEDETTI VALENTINI. - *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) D'AMBROSIO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) LI GOTTI ed altri. - *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) D'AMBROSIO ed altri. - *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) LI GOTTI ed altri. - *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1274) CENTARO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) D'ALIA. - *Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

- e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che la Commissione ha concordato sull'assunzione del disegno di legge n. 1440, di iniziativa del Governo, quale testo base, prende la parola in discussione generale il senatore [D'AMBROSIO \(PD\)](#), il quale sottolinea l'ampiezza e, ad un tempo, la complessità dell'intervento riformatore previsto dal Governo, che reca tra l'altro l'attribuzione di ben 24 deleghe all'Esecutivo.

L'oratore esprime poi viva perplessità sull'impianto generale della riforma proposta, osservando come essa appaia singolarmente in contrasto con l'obiettivo indicato dalla relazione di rendere più celere ed efficiente il processo penale.

A questa dichiarazione di intenti - che sarebbe sicuramente condivisibile laddove si pensi che la durata dei processi rappresenta il vero dramma del sistema penale italiano, più ancora di altre questioni sicuramente importanti come quella della certezza dell'esecuzione della pena - corrisponde in realtà un quadro normativo che sembra ispirato a diffidenza e sfiducia nei confronti del sistema della giustizia e in particolare della magistratura e, soprattutto, della funzione del pubblico ministero.

Sotto quest'ultimo profilo va registrato con viva preoccupazione il grave ridimensionamento del ruolo e dei poteri della pubblica accusa.

Basti pensare al fatto che il pubblico ministero non potrà più acquisire di propria iniziativa notizie di reato, una disposizione le cui conseguenze sono immediatamente evidenti se si considera che se tale disposizione fosse stata vigente, ad esempio, la procura della Repubblica dell'Aquila non avrebbe potuto avviare le indagini che sono attualmente in svolgimento sulla violazione delle normative antisismiche.

Altrettanto grave, e del resto collegata a questa disposizione, è la profonda modifica del rapporto oggi esistente tra l'ufficio del pubblico ministero e la polizia giudiziaria, che viene di fatto sottratta al controllo della procura e ricondotta, tramite la catena gerarchica, al controllo dell'Esecutivo.

Al di là degli evidenti disagi pratici che potranno essere determinati da alcune delle disposizioni in cui si sostanzia tale nuovo orientamento - si pensi al fatto che viene meno l'obbligo di informare immediatamente il pubblico ministero delle notizie di reato, un'informativa che adesso consente fra l'altro di dirimere prima ancora che sorgano eventuali conflitti di competenza tra le varie forze di polizia - vi è da osservare più in generale come tale scelta rappresenti un discutibile ritorno al passato e un grave arretramento rispetto ad un sistema costruito in questi decenni e caratterizzato dalla dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, certamente più conforme ai principi costituzionali, in linea a quanto insegnato già nei banchi dell'Assemblea costituente da illustri giuristi quali Piero Calamandrei e Giovanni Leone.

In realtà, il disegno di legge sembra ignorare quali siano le ragioni profonde del disagio di una giustizia penale che non è più in grado di produrre risultati in tempi ragionevoli, con costi fra l'altro ormai non più solo indiretti, da quando è entrata in vigore la cosiddetta legge Pinto sul risarcimento per la durata irragionevole del processo, che fu resa necessaria dalla pressante richiesta della Corte europea dei diritti dell'uomo che si vedeva ormai saturata dai ricorsi provenienti dall'Italia.

A suo parere, le ragioni di questo disastro vanno ricercate in primo luogo nell'incapacità del legislatore del 1988 di operare una chiara scelta tra sistema inquisitorio e sistema accusatorio, in mancanza della quale sarebbe stato forse meglio mantenere in vita il codice del 1930 che, dall'originaria impostazione solidamente inquisitoria e culturalmente autoritaria, si era progressivamente evoluto in senso garantista grazie agli interventi della corte costituzionale e alle riforme che dalla corte costituzionale stessa erano state ispirate.

Il carattere ambiguo del nuovo codice è stato poi gravemente accentuato dalla riforma del 2000 che ha reso l'udienza preliminare una sorta di ulteriore grado di giudizio, di fatto vanificando il principio secondo il quale le prove si formano nel corso dell'udienza dibattimentale.

In considerazione della necessità che i senatori si rechino in Assemblea, il presidente [BERSELLI](#) invita il senatore D'Ambrosio a proseguire il suo intervento in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2009

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento

(1274) **CENTARO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) **D'ALIA.** - *Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

- e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 aprile scorso.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*PD*), parlando ad integrazione dell'intervento già svolto nella seduta precedente, ribadisce che il disegno di legge del Governo sembra in gran parte inidoneo a perseguire gli asseriti obiettivi di velocizzazione dei processi penali, e appare piuttosto ispirato ad un atteggiamento di preconcetta sfiducia nei confronti della magistratura togata.

In proposito si sofferma sulla disposizione, recata dall'articolo 1, che modifica la competenza della corte d'assise, estendendola a fattispecie di reato, pur gravi, che fino ad oggi erano state di competenza del tribunale, e ciò sembra suggerire un'implicita sfiducia nei confronti dell'idoneità dei magistrati professionali a conoscere di questi reati, una lettura questa che è sicuramente rafforzata dalla disposizione che incardina presso la corte d'assise, nei processi per cui essa è competente, lo svolgimento del rito abbreviato, che fino ad ora aveva luogo davanti al giudice delle indagini preliminari, una disposizione questa che non si vede in che modo possa essere ispirata a finalità di semplificazione, velocizzazione e deflazione del lavoro degli uffici giudiziari.

Sarebbe stato invece assai più produttivo affrontare complessivamente il problema dei riti alternativi, che hanno rappresentato per il modo in cui hanno finito per configurarsi nel corso del tempo, una delle maggiori cause del sostanziale fallimento della riforma del 1989.

Il fatto che il rito alternativo, da strumento di deflazione dell'attività processuale, si sia trasformato in una sorta di ultima istanza concessa all'imputato quando si rende conto che il procedimento non ha esito felice, è testimoniato, fra l'altro, dal fatto che la definizione del processo con il patteggiamento, che normalmente avviene in media nel 18 per cento dei casi, sale al 95 per cento quando si procede per direttissima.

Un altro aspetto quanto mai negativo del modo in cui si sono venuti a configurare i procedimenti alternativi in Italia, va individuato nel fatto che la pronuncia del provvedimento che infligge la pena su richiesta non contenga una pronuncia di condanna o un'ammissione di responsabilità.

Ciò comporta che quel processo che si è evitato in sede penale finisce per trasferirsi in sede civile, ogni volta che vi sia da valutare la responsabilità nei confronti delle persone offese dal reato.

Il senatore D'Ambrosio si sofferma quindi di nuovo sulle conseguenze negative delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, e sulla sostanziale sottrazione da esse determinata della polizia giudiziaria al controllo della magistratura inquirente.

Nel ribadire, come già rilevato nel precedente intervento, che il divieto introdotto dalla norma in questione per il pubblico ministero di acquisire notizia di reato di propria iniziativa, se già vigente, avrebbe determinato l'impossibilità di importanti indagini in corso come quelle relative alle responsabilità per i crolli della Casa dello studente e dell'ospedale de L'Aquila in occasione del recente terremoto, l'oratore rileva che un effetto quanto mai negativo della sottrazione della polizia al controllo del magistrato non potrà che essere l'aggravamento della storica e irrisolta questione della mancanza di coordinamento delle diverse polizie. A tale proposito egli si sofferma sulle esperienze maturate nella sua lunga carriera professionale, osservando fra l'altro che la riforma prospettata dal Governo rischia di riportare molto all'indietro l'orologio della storia allontanando il conseguimento di quell'obiettivo della creazione di una polizia giudiziaria indipendente dal potere esecutivo che era stato auspicato dal presidente Leone all'Assemblea costituente e che rappresenta un tratto distintivo delle democrazie più avanzate.

Il senatore D'Ambrosio auspica che queste sue critiche, pur radicali, siano intese in senso costruttivo dai colleghi della maggioranza, con i quali egli auspica che si possa svolgere un'approfondita riflessione comune, anche partendo da quei punti del disegno governativo che anche a lui appaiono condivisibili e idonei a perseguire gli asseriti obiettivi di semplificazione e velocizzazione del processo.

Tra questi, egli sottolinea da un lato l'intervento sull'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale recato dall'articolo 6, che peraltro potrebbe a suo parere essere reso più incisivo facendo riferimento, per l'esclusione dell'obbligo di avviso della conclusione delle indagini preliminari, non all'avvenuto invio dell'informazione di garanzia, ma, come previsto dal codice del 1930, al momento dell'interrogatorio dell'imputato e della contemporanea contestazione degli addebiti.

Altri punti che, a parere dell'oratore, potrebbero efficacemente contribuire allo snellimento dell'intero sistema della giustizia penale, sono la riforma del sistema delle notificazioni e quella dei ricorsi per cassazione, e a tale proposito egli sottolinea il carattere fortemente deflattivo che potrebbe avere l'introduzione della cauzione da lui proposta, probabilmente meno onerosa e più efficace dell'obbligo di presentare il ricorso solamente per il tramite di un difensore.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 394 di propria iniziativa, osservando come con esso si intenda ovviare a taluni inconvenienti pratici e funzionali derivanti dagli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona

offesa o danneggiata dal reato, ai sensi della legge n. 420 del 1998. Al riguardo, ricorda il caso del tribunale di Perugia il quale risulta eccessivamente gravato dai carichi provenienti dal distretto di Roma. Per ovviare a tale situazione critica, il disegno di legge interviene sulla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, modificandone in parte il meccanismo circolare da esso previsto. In alternativa alla soluzione prospettata dal disegno di legge si potrebbe valutare l'opportunità di rafforzare l'organico dei tribunali che risultano maggiormente gravati da tale sistema. Si sofferma poi sul disegno di legge n. 395, anch'esso di propria iniziativa, il quale reca disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Il provvedimento mira in primo luogo a rispondere all'esigenza di allontanare la sede giudiziaria del riesame da quella in cui vengono emesse le suddette ordinanze, al fine di fugare e prevenire qualsiasi sospetto di influenza o condizionamento ambientale delle decisioni. Il disegno di legge inoltre risponde all'esigenza di ristabilire il principio delle pari dignità e potestà di tutti i tribunali della Repubblica. Alle suddette istanze il provvedimento richiamato fa fronte introducendo un meccanismo di carattere circolare, analogo a quello già previsto dalla legge n. 420 del 1998.

Con riguardo al disegno di legge di iniziativa governativa, esprime dapprima talune perplessità sull'articolo 3 nella parte in cui si interviene sulle competenze della polizia giudiziaria.

Svolge quindi considerazioni sull'articolo 6, nella parte in cui interviene sull'articolo 405 del codice di procedura penale, anche alla luce di una recente pronuncia della Corte costituzionale. Talune perplessità destano poi le previsioni della lettera p) del medesimo articolo, nella parte in cui si interviene sull'articolo 430 del codice di rito.

Si sofferma quindi sull'articolo 8, lettera b) osservando come tale norma, seppur condivisibile nelle sue finalità, pone taluni problemi di compatibilità con i principi ispiratori del nostro sistema processuale penale. Invita poi ad un'attenta riflessione sulla riforma della legge n. 354 del 1975 in materia di lavoro di pubblica utilità prevista dall'articolo 13, osservando come tali previsioni si pongano in evidente contrasto con le esigenze di maggior certezza e rigore della pena, sempre più sentite dalla popolazione.

Esprime quindi perplessità sull'articolo 25 nella parte in cui prevede la delega al Governo per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale. Ulteriori riserve formula con riguardo all'articolo 31 laddove si delega il Governo ad intervenire in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace. Conclude svolgendo talune considerazioni sul sistema processuale penale italiano, il quale, dopo la riforma del 1988, appare un ibrido fra un sistema di carattere accusatorio ed uno inquisitorio. Alla questione relativa alla soluzione della anomalia del sistema italiano deve essere ricondotta anche una più ampia valutazione del ruolo del difensore e delle attività di indagine ad esso riconosciute.

Dopo talune precisazioni del senatore **LONGO (Pdl)** sull'articolo 31, alla luce di quanto previsto dall'articolo 106 della Costituzione, prende la parola il senatore **LI GOTTI (IdV)** il quale osserva preliminarmente come l'esigenza di porre mano ad una riforma del processo penale sia non solo sollecitata dai cittadini ma anche imposta dall'ordinamento comunitario. Svolge quindi talune considerazioni sul sistema processuale vigente e sulle ragioni dell'eccessiva durata dei giudizi. Al riguardo osserva come il differimento alla fase dibattimentale della sede della formazione delle prove abbia determinato un indubbio allungamento dei tempi dei processi, non adeguatamente controbilanciato dall'introduzione dei riti alternativi. Con riguardo al disegno di legge governativo osserva come esso introduca misure in grado solo marginalmente di affrontare la questione relativa alla eccessiva durata dei processi. In particolare sarebbe stato necessario intervenire sull'istituto della revisione delle prove, limitandolo, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 584, alle sole prove sopravvenute. Sarebbe stato inoltre auspicabile introdurre nel nostro ordinamento l'istituto della prescrizione dell'azione, il quale potrebbe produrre un evidente effetto deflattivo. Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni sul merito del provvedimento nel prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2009

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

Omissis

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) **COSSIGA.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) **BENEDETTI VALENTINI.** - *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) **D'AMBROSIO ed altri.** - *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) **LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1274) **CENTARO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) **D'ALIA.** - *Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

- e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*), integrando l'intervento già svolto nel corso della seduta di ieri, svolge talune considerazioni critiche sull'articolo 1, nella parte in cui attribuisce alla corte di assise la competenza sui delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*. Tale previsione rischia di determinare una situazione di disagio per i cittadini chiamati ad assolvere alla funzione di giudice popolare in tali processi, per i quali il rischio di condizionamento appare evidente. Analoga perplessità desta poi la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, il quale prevede l'intervento del procuratore generale presso la corte di cassazione in presenza di contrasti *extra ordinem* di uffici del pubblico ministero che ne pregiudicano l'ordinato esercizio dell'attività o ne ledono il prestigio.

Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 7 maggio, alle ore 8,30, per l'esame e la votazione della proposta di parere relativa al disegno di legge n. 1534.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2009

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

MARITATI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) *COSSIGA. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) *COSSIGA. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) *D'AMBROSIO ed altri. - Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) *BENEDETTI VALENTINI. - Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) *BENEDETTI VALENTINI. - Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) *D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) *LI GOTTI ed altri. - Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva, e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(738) *D'AMBROSIO ed altri. - Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(839) *LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(1274) *CENTARO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) *D'ALIA. - Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

- e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*), integrando il proprio intervento, si sofferma sull'articolo 2, recante norme in materia di astensione e ricsuzione del giudice. Esprime un giudizio critico in primo luogo sulla lettera a), la quale modifica l'articolo 36 del codice di procedura penale, prevedendo che tra le gravi ragioni di convenienza in presenza delle quali il giudice ha l'obbligo di astenersi vi è il fatto di avere espresso giudizi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice. Tale previsione non appare condivisibile nella parte in cui, in contrasto con la *ratio* di tali istituti, collega l'obbligo di astensione a circostanze estranee alle vicende processuali e non certo tali da giustificare l'esistenza di grave inimicizia.

Condividendo i rilievi già formulati dal senatore D'Ambrosio, esprime un giudizio critico sull'articolo 3. In particolare esprime perplessità sulla lettera b) nella parte in cui, distinguendo le sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica, che continuano ad essere alle dipendenze e sotto la direzione della autorità giudiziaria, da tutti gli altri soggetti, posti sotto la mera direzione della suddetta autorità, appare difficilmente compatibile con l'articolo 109 della Costituzione. Analoghe perplessità desta poi la lettera e), la quale, modificando l'articolo 330 del codice di rito, priva il pubblico ministero del potere di prendere notizia dei reati di propria iniziativa. Al riguardo ritiene non condivisibile quanto affermato nella relazione illustrativa, secondo la quale tale riformulazione risponde all'esigenza di una più chiara distinzione dei ruoli tra polizia giudiziaria e pubblico ministero peraltro prevista nella legge delega n. 81 del 1987. La decisione di privare il pubblico ministero di tali poteri si pone oltretutto in contrasto con i principi del sistema accusatorio. Influeno inoltre sulla acquisizione delle notizie di reato si finisce con l'incidere anche sull'esercizio stesso dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Analoghe critiche formula con riguardo alla lettera f) dell'articolo 3, nella parte in cui prevede che delle notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato non possa esser fatto alcun uso né possa essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine. Tale previsione rischia di limitare ulteriormente il potere di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Si sofferma poi sull'articolo 4, nella parte in cui modifica l'articolo 238-*bis*, prevedendo che le sentenze divenute irrevocabili possano essere acquisite solo nei procedimenti relativi ad alcuni reati di particolare gravità. Al riguardo ritiene non comprensibile quanto affermato nella relazione illustrativa, secondo la quale la *ratio* di tale modifica sarebbe quella di ridurre l'ambito della deroga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova. Fa notare peraltro che la compatibilità costituzionale dell'articolo 238-*bis* del codice di rito è stata recentemente ribadita dalla Consulta. Si domanda quindi se la *ratio* di tale modifica non sia invece riconducibile alla volontà di vanificare alcuni accertamenti giudiziari collegati alle vicende del processo Mills.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.